



Città di Jesolo

Città Metropolitana di Venezia

Polizia Locale

Ordinanza n° 122 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che con ordinanze n. 53 del 11/5/2018 e n. 74 del 14/6/2018 venivano istituite le Zone a Traffico Limitato sulle vie e piazze del viale principale del Lido di Jesolo, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, con vigenza fino al 9 settembre 2018.

Considerato che per il mese di settembre sono previste numerose manifestazioni per le quali si prevede l'afflusso di numerosi turisti e ospiti.

Constatato che per tali motivazioni l'Amministrazione Comunale ha valutato di posticipare di una settimana il periodo di vigenza delle Zone a Traffico Limitato, dopo aver preventivamente sentito le Associazioni di Categoria.

Vista l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli.

Vista l'ordinanza n° 81 del 04/5/2000.

Visti gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. 1; 159 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari

O R D I N A

Per le motivazioni in premessa citate, di posticipare al **16 settembre 2018** il termine di vigenza delle Zone a Traffico Limitato, istituite sulle vie e piazze del viale principale del Lido di Jesolo, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con ordinanze n. 53 del 11/5/2018 e n. 74 del 14/6/2018.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni e deroghe contenute nelle succitate ordinanze.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n° 285/92 ; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del d.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad esse correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 31 agosto 2018



IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa